

ALL.3

D.Lgs. 7-3-2005 n. 82
Codice dell'amministrazione digitale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Art. 17. Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie ⁽¹²²⁾

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: ⁽¹¹⁴⁾

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; ⁽¹¹⁵⁾

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; ⁽¹¹⁶⁾

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; ^{(117) (121)}

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; ⁽¹²³⁾

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; ⁽¹¹⁸⁾

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese ⁽¹²⁴⁾ mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità ⁽¹¹⁹⁾.

1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi. ⁽¹¹³⁾

1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico. ⁽¹²⁰⁾

1-quater. Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Al difensore civico per il digitale chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l'ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. ⁽¹²⁵⁾

1-quinqües. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice. ⁽¹²⁵⁾

1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui ai commi 1 e 1-quater tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente. ⁽¹²⁵⁾

(113) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010*.

(114) Alinea sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010*. Successivamente il presente alinea è stato così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(115) Lettera così modificata dall'*art. 12, comma 1, lett. b) n. 1), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010*.

(116) Lettera così modificata dall'*art. 12, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010*.

(117) Lettera così sostituita dall'*art. 12, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010*.

(118) Lettera così modificata dall'*art. 12, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010*.

(119) Lettera modificata dall'*art. 12, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010*. Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(120) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010*.

Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 15, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(121) Per i limiti di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, relativamente all'Agenzia delle entrate, vedi l'*art. 2, comma 1, lett. c)*, *D.P.C.M. 2 marzo 2011*.

(122) Per i limiti di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, relativamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, vedi l'*art. 2, comma 1, D.P.C.M. 9 febbraio 2011 e, successivamente, l'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3)*, *D.P.C.M. 25 maggio 2011*.

(123) Lettera così modificata dall' *art. 15, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(124) A norma dell' *art. 61, comma 2, lett. d)*, *D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, nel presente provvedimento l'espressione «cittadini e imprese», ovunque ricorrente, si intende come «soggetti giuridici».

(125) Comma aggiunto dall' *art. 15, comma 1, lett. e)*, *D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.
